

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 9 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO - (Componente supplente: Avv. Mario Antonio SCINO) – Rappresentante A.I.A.: Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 A CARICO DEL SIGNOR FRANCESCO MARINO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI TRENINO ALTO ADIGE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 17, COMMI 2 E 3, LETTERA D), REGOLAMENTO A.I.A. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 17.3.2010)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, a data da destinarsi, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II° COLLEGIO composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, (Componente supplente: Avv. Mario Antonio SCINO) - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

2) RICORSO DEL SIG. VITTORIO GALIGANI (DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POTENZA SPORT CLUB S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. B) PAR. V) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10

COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90 COMMA 2 DELLE N.O.I.F., - NOTA N. 6270/1052PF09-10/SP/BLP DEL 29.3.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vittorio Galigani, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

3) Istanza di riabilitazione Calc. CASAGRANDE FRANCESCO matricola n. 3.741.045

La C.G.F. respinge l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Francesco Casagrande.

4) Istanza di riabilitazione Calc. DELL'OLIO ROBERTO matricola n. 2.840.397

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Roberto Dell'Olio sussistendone i presupposti.

5) Istanza di riabilitazione Calc. MAIMONE GIUSEPPE matricola n. 3.333.280

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Giuseppe Maimone sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 9 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete